



# **COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO**

Provincia di Venezia

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE E DEL VERDE URBANO**

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE E DEL VERDE URBANO

## INDICE

### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 - Ordinanze

### TITOLO II: PROPRIETA' – FURTI CAMPESTRI – PULIZIA DEI FONDI

- Art. 5 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- Art. 6 - Spigolature, rastrellature, raspollature
- Art. 7 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui
- Art. 8 - Pulizia dei terreni agricoli incolti – accensione fuochi

### TITOLO III: IL VERDE PUBBLICO

#### Capitolo 1: disposizioni generali sul verde pubblico

- Art. 9 - Progettazione del verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi
- Art. 10 - Interventi sul verde pubblico comunale

#### Capitolo 2: disposizioni per gli utenti dei parchi e dei giardini pubblici

- Art. 11 - Comportamenti vietati e prescritti
- Art. 12 - Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi
- Art. 13 - Disposizioni per l'accesso ai cani
- Art. 14 - Raccolta di funghi, piante, o parti di esse

### TITOLO IV: IL VERDE PRIVATO

- Art. 15 - Prescrizioni tecnico-qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
- Art. 16 - Interventi su impianti già esistenti
- Art. 17 - Abbattimenti
- Art. 18 - Potature
- Art. 19 - Sfalcio
- Art. 20 - Danneggiamenti
- Art. 21 - Difesa fitosanitaria
- Art. 22 - Norme relative alla protezione delle piante e all'uso dei prodotti
- Art. 23 - Modalità d'impiego di antiparassitari e diserbanti
- Art. 24 - Conservazione e smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 25 - Alberature salvaguardate (alberi di pregio)
- Art. 26 - Obblighi per i proprietari

## **TITOLO V: STRADE, CANALI E TUTELA DELLE ACQUE**

### **Capitolo 1: strade, fossi, canali**

- Art. 27 - Opere e depositi sulle strade
- Art. 28 - Trasporto di terra ed altri detriti
- Art. 29 - Diramazione e accessi
- Art. 30 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole
- Art. 31 - Strade private, consortili e vicinali
- Art. 32 - Taglio dei rami di alberi e siepi protesi lungo le strade.
- Art. 33 - Manutenzione di fossi e canali
- Art. 34 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 35 - Costruzioni e manutenzioni di passerelle o ponticelli.

### **Capitolo 2: tutela delle acque**

- Art. 36 - Interventi ricadenti nel Sito di Importanza Comunitaria
- Art. 37 - Uso delle acque
- Art. 38 - Deflusso delle acque
- Art. 39 - Scarichi nei corsi d'acqua
- Art. 40 - Irrigazione

## **TITOLO VI: APICOLTURA ED ESERCIZIO DEL PASCOLO**

- Art. 41 - Esercizio dell'apicoltura
- Art. 42 - Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art. 43 - Modalità di esercizio del pascolo
- Art. 44 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- Art. 45 - Anagrafe canina, vaccinazione e profilassi degli animali domestici
- Art. 46- Cani a guardia di edifici rurali
- Art. 47 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 48 - Trasporto di animali

## **TITOLO VII: CACCIA - PESCA - FAUNA SELVATICA**

- Art. 49 - Esercizio venatorio e della pesca
- Art. 50 - Fauna selvatica
- Art. 52 - Danni da fauna selvatica
- Art. 52 - Distribuzione di esche avvelenate
- Art. 53 - Maltrattamento di animali

## **TITOLO VIII : SANZIONI**

- Art. 54 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
- Art. 55 - Applicazione delle sanzioni, conciliazione immediata
- Art. 56 - Oblazione in sede amministrativa
- Art. 57 - Procedimento ingiuntivo
- Art. 58 - Sequestro e custodia dei mezzi o materiali che abbiano causato infrazioni
- Art. 59 - Entrata in vigore del regolamento

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale e l'utilizzo del verde pubblico e privato nell'ambito del territorio comunale. Persegue il fine di salvaguardare l'ambiente rurale e l'attività agricola. In particolare stabilisce norme per la regolamentazione del pascolo, per l'ingresso nei fondi altrui, per l'utilizzo del verde pubblico e privato, per regolare il deflusso delle acque, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali ed interpoderali e dei fossi, per la lotta contro parassitosi, fitofagie e micosi dannose all'agricoltura, per la raccolta di funghi o piante, per la salvaguardia della fauna selvatica, per le malattie del bestiame, nell'interesse pubblico, dell'economia agricola ed a tutela degli interessi dei proprietari e dei coltivatori dei fondi.
2. Fatte salve le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia di Venezia, e del Comune, il presente regolamento vi prevale esclusivamente in caso di maggiore restrittività.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento**

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, come indicate nel vigente Piano Regolatore Generale Comunale, nelle aree di tutela ambientale, nonché negli ambiti compresi all'interno del perimetro urbano e che a vario titolo sono interessati da attività di norma esercitate in ambito agricolo - rurale e ancora nelle aree verdi pubbliche e in quelle private.

### **Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale**

1. Il servizio di polizia rurale fa capo all'Ufficio dei Vigili Urbani del Comune. È diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, ed è svolto dagli agenti comunali preposti a tale attività, nonché dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 55 e seguenti del C.P.P. (D.P.R. 22.09.88 n° 447) in conformità al T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.31 n° 773.
2. Gli ufficiali e gli agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza sopra richiamato e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia.
3. All'accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.
4. Le Guardie Particolari Giurate di enti competenti per il territorio, se autorizzate, possono cooperare con gli altri ufficiali e agenti nello svolgimento del servizio di Polizia rurale.

### **Art. 4 - Ordinanze**

1. Per l'applicazione del presente regolamento, l'organo competente ha facoltà di emettere ordinanze. Queste devono contenere:
  - l'indicazione degli elementi precisi atti ad individuare il soggetto fisico o giuridico destinatario del provvedimento;
  - l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati, con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate;
  - l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

**TITOLO II**  
**PROPRIETA' - FURTI CAMPERSTRI - PULIZIA DEI FONDI**

**Art. 5 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui**

La Proprietà fondiaria è disciplinata dagli articoli 840-845 del Codice Civile. In particolar modo:

1. È vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti o privi di recinzione, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici fuggiti al proprietario e negli altri casi previsti dagli artt. 842 e 843 del Codice Civile e per interventi di pubblica utilità nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
2. Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario o del conduttore. Essi devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni, alle colture e in special modo ai raccolti pendenti nonché alle piante e alle siepi.
3. Il proprietario ha il diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza del Sindaco, qualora uno stato di emergenza o necessità, (ad esempio causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica), imponga l'attraversamento del fondo stesso.
5. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, con l'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 4 del presente articolo, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, anche finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
6. Il proprietario o il conduttore di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo non sia chiuso da muro, rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a 120 cm o da corsi o specchi d'acqua con profondità di almeno 1,50 m e larghezza di almeno 3 m.
7. Essi possono sempre opporsi a chi non è munito delle regolari licenze o autorizzazioni. La caccia vagante non può, comunque, essere praticata nei frutteti, vigneti ed uliveti specializzati e in fondi coltivati a mais, soia, riso o altre coltivazioni erbacee da seme fino a raccolto avvenuto; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.
8. Il proprietario o il conduttore può chiedere al competente ufficio provinciale, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria (L. 157/1992 art. 15), viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura e spese del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.
9. Il diritto di passaggio su fondo altrui del proprietario del fondo intercluso (art. 1051 Codice Civile) deve essere esercitato transitando lungo le capezzagne presenti, transitando lungo il percorso di minore lunghezza ed evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore, avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo.
10. Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi non abilitati alle lavorazioni, quali moto da cross e fuoristrada, senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario o del conduttore, da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Analogo divieto si estende su tutti i territori soggetti a tutela ambientale, anche se non coltivati. Da detta norma sono esclusi i mezzi di sorveglianza e soccorso nell'esercizio delle loro funzioni.

**Art. 6 - Spigolature, rastrellature, raspollature**

1. Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare, raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

**Art. 7 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui**

1. I frutti caduti per motivi naturali dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 del Codice Civile).
2. I frutti ancora sui rami appartengono al proprietario della pianta che può entrare nel fondo altrui per la raccolta.

#### **Art. 8 - Pulizia dei terreni agricoli incolti – accensione fuochi**

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Con richiamo all'art. 703 del Codice Penale e all'art. 59 della Legge P.S. 18 giugno 1931 n.733 e loro modificazioni ed integrazioni, ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) è fatto **divieto di combustione all'aperto** di arbusti, siepi, tronchi, rami, radici, fogliame, sterpaglie, stoppie, erba (compresa quella degli argini di fossi e scarpate), paglia ed altri residui legnosi, ramaglie e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole nonché qualsiasi altro materiale organico prodotto o derivato dall'attività agricola (sia umido che secco) sull'intero territorio comunale. Tale pratica è pertanto sanzionabile a norma di legge.
3. E' compito del Comune, previa accordi con le aziende di trasporti rifiuti e con le associazioni degli agricoltori facilitare altre modalità di smaltimento dei residui vegetali in linea con la normativa vigente.
4. Eccezione al comma 3 può essere fatta per motivi fitosanitari, specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura o negli altri casi consentiti dall'autorità competente.
5. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi, ai fuochi epifanici o al riscaldamento all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata. Per le distanze ed altri accorgimenti si rinvia all'art. 35 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

## TITOLO III IL VERDE PUBBLICO

### CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO

#### Art. 09 - Progettazione del verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi

1. La progettazione del verde, negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi, deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute negli elaborati del P.R.G.C. e nei regolamenti edilizi vigenti.

#### Art. 10 - Interventi sul verde pubblico comunale

1. Tutti i lavori eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale e all'eventuale gestore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.
2. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata in aree a verde Pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, etc.), la realizzazione di nuove infrastrutture etc., devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente; dovranno, inoltre, prestare garanzia del corretto ripristino dei luoghi mediante fideiussione bancaria o assicurativa. L'importo della garanzia sarà di Euro 2.500 più Euro 2,00 ogni mq di area a verde occupata o soggetta al relativo traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Sono fatti salvi gli oneri dovuti dal richiedente per la costituzione di servitù ed ogni altro onere dovuto per l'uso del suolo pubblico. Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; L'Amministrazione Comunale provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali si provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sul soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori. I lavori di ripristino eseguiti verranno contabilizzati in base al prezzario Assoverde con una maggiorazione del 20%.  
Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere.
3. Nell'espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico comunale sono consentiti i seguenti interventi:
  - La sistemazione o rimozione di alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
  - Lo sfalcio delle aree destinate a prato;
  - L'asporto di piante infestanti;
  - L'uso di mezzi agricoli o speciali purché non vi sia contrasto con i criteri e le prescrizioni dettati dal presente regolamento.
4. L'approvazione del progetto di abbattimento di alberature deve essere preceduta da una motivata proposta del servizio competente e dalla preventiva informazione alla cittadinanza interessata. Fatti salvi i casi di pericolo imminente o di forza maggiore, l'abbattimento non sarà eseguito prima che siano trascorsi 30 gg. dalla suddetta informativa.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate previo parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico competente.

### CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

#### Art. 11 - Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico sono tenuti ad un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di rifiuti ed inquinamento, è fatto divieto di tenere o, per i responsabili di minori o di persone soggette a tutela, di permettere, i seguenti comportamenti:

- a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Pubblico Comunale.
- b) Anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura, ove indicato.
- c) Provocare danni o imbrattamenti a strutture e infrastrutture.
- d) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, compresi i mozziconi di sigaretta, anche se spenti.
- e) Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
- f) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, pietrame e reperti archeologici;
- g) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare piante e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, danneggiare i prati, realizzare orti privati nonché calpestare le aiuole. E' vietato inoltre mettere nuove piante a dimora senza l'autorizzazione comunale.
- h) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre o distruggere uova e nidi.
- i) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, eccetto quelli di servizio e/o per la manutenzione del verde o destinati al trasporto di persone aventi capacità di deambulazione ridotta. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.
- j) Usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 15° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.
- k) Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate, se presenti; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.
- l) Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni.
- m) L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere.

#### **Art. 12 - Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi**

1. Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree destinate a verde pubblico, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente nell'osservanza dei principi del regolamento. Sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Dirigente può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
3. Qualora tali attività comportino possibili danneggiamenti sarà richiesto l'obbligo di ripristino dei luoghi alle condizioni originarie (compresa l'asportazione dei rifiuti) previa la riscossione di un deposito cauzionale proporzionato al rischio nella eventualità che tale ripristino debba essere effettuato a spese dell'Amministrazione Comunale.
4. Qualora tali attività comportino occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, verrà applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.

#### **ART. 13 - Disposizioni per l'accesso ai cani**

1. E' vietato permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini. Il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide dei propri animali dalle strade, marciapiedi, viali e dall'erba.
2. per ciò che concerne gli altri obblighi del proprietario o conduttore di cani si rimanda al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 14 - Raccolta di funghi, piante o parti di piante.**

1. La raccolta dei funghi epigei, disciplinata dalla L.R. 23/1996, è consentita nei giorni ed orari stabiliti dalla Giunta Regionale, previo possesso di:
  - a) autorizzazione, sotto forma di tesserino, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale ed avente validità su tutto il territorio regionale;
  - b) permesso speciale rilasciato dall'Amministrazione Provinciale che consente la raccolta nell'ambito del territorio comunale.
2. Sono esentati dal tesserino e dal permesso per la raccolta nei rispettivi fondi, i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari e gli aventi diritto di uso civico.



3. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
4. Nella raccolta dei funghi epigei deve essere adottato il sistema del taglio. E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati, atti a consentire la dispersione delle spore.
5. La raccolta di funghi epigei è vietata nei fondi agricoli chiusi, nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi. E' vietata inoltre la raccolta nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di m. 10 dal margine delle strade di viabilità pubblica ad eccezione di quelle vicinali e interpoderali, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla legge 3.8.1993, n.352 e alla L. R. n. 23 del 19 agosto 1996.
7. La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931 n° 99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931 N° 772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori, muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Servizio di Sviluppo Agricolo della Provincia di Venezia e limitatamente alla quantità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

Per la raccolta di fiori spontanei, di piante spontanee per uso gastronomico si fa riferimento alle norme previste per la raccolta di funghi epigei, ove applicabili alla fattispecie.

## TITOLO IV IL VERDE PRIVATO

### **Art.15 - Prescrizioni tecnico-qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.). Tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno opportunamente dimensionate e per gli alberi di pregio alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere tempestivamente rimossi.
2. Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi o versamento di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né scarichi idrici che rendano asfittico il suolo.
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.
4. Le alberature abbattute abusivamente o compromesse, devono essere sostituite, a cura e spese dei responsabili, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza del Dirigente del settore competente, con altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza della precedente alberatura rimane inedificabile a tutti gli effetti.
5. In previsione di scavi stradali per la posa di servizi sotterranei entro 3 m di distanza dalle piante, la Società o l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente concordare con l'ufficio tecnico preposto, il tracciato e la profondità degli scavi che coinvolgono alberature, riportati su planimetrie in cui siano indicate le reali posizioni delle piante e i rilievi esatti delle larghezze del sedime a marciapiede e stradale e i servizi sotterranei già presenti nel tratto interessato dai lavori.
6. Al fine di salvaguardare l'apparato radicale delle piante nel caso di scavi ravvicinati, si dovranno adottare i seguenti accorgimenti: scavi a mano, rispetto delle radici portanti, evitandone il danneggiamento e l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, etc.). Nel caso che i lavori producano una presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo. Se, nel corso degli scavi, non sarà possibile evitare la rimozione di radici, occorrerà reciderle con un taglio netto, evitando strappi e slabbrature, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio competente, ed effettuando tale intervento sotto la diretta sorveglianza dei tecnici comunali.
7. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

### **Art.16- Interventi su impianti già esistenti**

1. I proprietari, o i gestori a qualunque titolo di terreni con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica.
2. Nei casi di abbattimento o potatura di piante o alberi ricadenti all'interno di aree vincolate (vedasi PRCG), il proprietario dovrà presentare formale domanda in Comune per ottenere il nulla-osta o l'autorizzazione.

### **Art.17 – Abbattimenti**

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
2. L'abbattimento di alberature presenti in terreni siti all'interno del centro abitato è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, necessità relative agli strumenti attuativi urbanistici previsti dal PRG, rispetto delle norme del presente regolamento relativamente al rispetto delle distanze dai confini)ecc.

3. Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio, l'abbattimento delle alberature con circonferenza maggiore di cm 120 misurati all'altezza di m 1,30 da terra ovvero con altezza superiore agli 8 m, fatta eccezione per gli interventi per la produzione industriale e per gli alberi da frutto, deve essere comunicata agli Uffici comunali competenti con una denuncia da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni, nella quale siano indicati i motivi della richiesta di abbattimento. La comunicazione si intende accolta qualora, entro 30 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente del settore competente per il Comune non si pronunci diversamente in merito al contenuto della stessa.
4. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con esemplari scelti tra le specie autoctone locali, e vanno indicate nella comunicazione; nel caso l'abbattimento interessi alberature di dimensioni consistenti, si dovrà porre a dimora un congruo numero di nuovi esemplari. Il nuovo impianto deve avvenire nell'area interessata all'abbattimento o in altra area di proprietà del richiedente, concordata con gli Uffici comunali; qualora questa nuova individuazione non fosse ritenuta idonea, la pianta sarà sistemata sul suolo pubblico a cura e spese del titolare dell'abbattimento. Le piante messe in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute. I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dall'art. 892 e seguenti del Codice civile.
5. In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 01 febbraio al 15 settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.
6. La denuncia di abbattimento deve essere indirizzata al Dirigente del servizio competente e corredata di documentazione fotografica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura, da effettuarsi entro e non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della denuncia.
7. La comunicazione con la quale il Comune, entro il termine di 30 giorni dalla denuncia, rende noto al proprietario il diniego all'abbattimento deve contenere l'indicazione dei motivi di legge o regolamento che non consentono l'abbattimento e, qualora la alberatura oggetto della denuncia sia tutelata in quanto albero di pregio, la specificazione della disciplina ad esso applicabile.
8. I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità, saranno valutati a insindacabile giudizio dell'ufficio tecnico competente, al quale spetterà conseguentemente la proposta di immediato abbattimento tramite ordinanza.

#### **Art. 18 – Potature**

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.
2. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 15 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.
3. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, tamerici, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, es. Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".
4. Le opere di potatura degli alberi si devono svolgere preferibilmente nella stagione autunno invernale.
5. Nel caso vengano effettuati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami ...) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto, stimato ad insindacabile giudizio di un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, la cui perizia sarà anch'essa addebitata in capo al trasgressore.
6. E' fatto obbligo ai proprietari ed ai possessori a qualunque titolo di aree verdi confinanti con aree pubbliche, ed in particolar modo lungo i confini con aree destinate alla circolazione stradale od opere idrauliche, di mantenerle potate e manutentate in modo che non sporgano oltre il confine.
7. E' fatto obbligo ai proprietari e possessori a qualunque titolo di aree verdi confinanti con opere idrauliche di interesse pubblico di controllare lo sviluppo della vegetazione arborea, di eseguirne la corretta manutenzione ed osservare le specifiche norme di polizia di cui al successivo art. 38.
8. Dette aree verdi non dovranno in alcun modo restringere o danneggiare la strada; i rami che si protendono oltre il confine o che nascondono la segnaletica o che comunque compromettono la pubblica incolumità, devono essere tagliati. E' sempre fatta salva la tutela di piante considerate di elevato livello naturalistico.
9. E' fatto obbligo ai proprietari ed ai possessori a qualunque titolo di aree verdi, di provvedere alla pulizia degli spazi pubblici che dovessero essere sporcati a causa delle piante insistenti nella loro aree private.

## **Art.19 – Sfalcio**

1. le scarpate dei fossi potranno essere sfalciate e pulite dai rispettivi proprietari due volte l'anno una entro e non oltre il 15 febbraio e l'altra dopo il 31 agosto per permettere ad eventuali nidificazioni di essere portate a termine. Le stesse prescrizioni valgono per i canali di competenza consortile presenti nel territorio comunale ( si consiglia di intervenire entro il 15 febbraio e dopo il 31 luglio).
2. I proprietari ed i possessori a qualunque titolo di aree verdi dovranno mantenere in tali spazi un aspetto decoroso, curando la manutenzione periodica del verde ed eliminando immediatamente i rifiuti di qualunque genere presenti. Si dovrà provvedere, comunque, allo sfalcio dell'erba almeno tre volte l'anno, rispettivamente entro il 15 marzo, dopo il 15 Luglio e prima del 15 ottobre.

## **Art. 20 – Danneggiamenti**

1. Sono considerate danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante ed in particolare: lesioni a corteccia e radici, rottura di rami, versamento di sostanze fitotossiche nelle aree circostanti l'apparato radicale, gli scavi di qualsiasi natura che compromettano gli apparati radicali, la combustione di sostanze di qualsiasi natura e all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante, la realizzazione di impianti di illuminazione che producono calore tale da danneggiare l'alberatura, l'effettuazione, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a m 0,20, l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti, luminarie, recinzioni di cantiere ecc...; l'utilizzo di chiodi è consentito esclusivamente per la cartellinatura delle piante a seguito di verifiche della stabilità o censimenti;

## **Art. 21 -Difesa fitosanitaria**

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale in tema di diffusione delle malattie delle piante e degli animali, è fatto obbligo a chiunque sia tenuto, in quanto proprietario od utilizzatore, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.
2. Per la lotta contro gli agenti patogeni dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita ed eventualmente interventi di lotta biologica e/o integrata. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
  - la scelta di specie adeguate, preferibilmente autoctone, e l'impiego di piante sane
  - la difesa delle piante da danneggiamenti
  - la preparazione adeguata dei siti d'impianto
  - il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.
  - l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura
3. Qualora fosse necessario intervenire chimicamente si dovranno preferibilmente utilizzare i presidi sanitari di minore impatto ambientale (irritanti o non classificati), nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, escludendo quelli "tossici", "molto tossici" e "nocivi". Le dosi d'impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti, dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.). E' assolutamente vietato qualsiasi intervento nel periodo della fioritura.
4. Qualora il Comune attui metodi di lotta biologica, questi verranno regolati da apposite ordinanze ed il cittadino sarà tenuto a rispettare le indicazioni che gli verranno fornite dal Comune stesso, al fine di non compromettere l'esito del trattamento. Qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.
5. In conseguenza delle disposizioni nazionali, si dovranno rispettare le norme di lotta obbligatoria così come previste dall'Unità Periferica Regionale per i Servizi Fitosanitari alla quale si fa riferimento anche per le modalità di smaltimento del legname infetto dovrà
6. Al fine di contenere il diffondersi delle malattie devono essere adottate le seguenti regole:
  - a) controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
  - b) in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili;
  - c) in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a

piante ancora sane; il periodo migliore per tali interventi è quello autunno-invernale, prima della ripresa vegetativa.

#### **Art. 22 - Norme relative alla protezione delle piante e all'uso dei prodotti**

1. Al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi è fatto divieto di effettuare trattamenti con fitofarmaci, insetticidi, acaricidi, diserbanti, anticrittogamici alle colture sia legnose che erbacee durante il periodo della fioritura (dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi).
2. L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 23.04.2001 n. 290 e successive modifiche. Chi impiega tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque ecc
3. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere acquistati ed utilizzati soltanto da coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente secondo le disposizioni stabilite dalla D.G.R. 1261 del 20 aprile 1999 e dalla D.G.R. 1619 del 23 maggio 2006.
4. E' vietato scaricare gli eventuali residui o lavare le botti, usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi.

#### **Art. 23 - Modalità di impiego di antiparassitari e diserbanti**

1. I trattamenti con prodotti antiparassitari e diserbanti devono essere effettuati in giornate di bonaccia e di assenza di vento, adottando comunque ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade e colture attigue.
2. Per le irrorazioni devono essere impiegati mezzi appositi. La pressione degli stessi va regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di prodotti in proprietà o superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
3. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi il rischio, il trattamento deve essere immediatamente interrotto.
4. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.
5. È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
6. Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico", o "Nocivo".

#### **Art. 24 - Conservazione e smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti**

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o simili.
2. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia stato ancora attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 23.04.2001 n. 290 e successive modifiche, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

#### **Art. 25 Alberature salvaguardate (alberi di pregio)**

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio arboreo del suo territorio, il Comune, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, potrà individuare ed assoggettare a particolare tutela essenze arboree di pregio.  
Sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:

- a) Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm 150, rilevata a m 1,30 dal suolo, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tale requisito;
- b) Gli alberi piantati in sostituzione di altri, aventi i requisiti di cui alla lettera a, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera a);
- c) I gruppi arborei a valenza paesaggistica, ovvero raggruppamenti vegetazionali a prevalenza arborea, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale. Per le dimensioni ridotte non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico e/o paesaggistico.
- d) tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storico-culturale.
- e) Gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del PRG, nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta Comunale, con apposito provvedimento motivato, abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela (alberi di pregio).

#### **ART. 26 Obblighi per i proprietari**

1. E' fatto obbligo ai proprietari (e ai detentori) degli alberi di pregio di eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.
2. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Sono sempre soggetti ad autorizzazione preventiva del Comune gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune può richiedere la presentazione di perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
4. Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare la forma della chioma più consona a garantire le miglior condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità delle persone.
5. L'inottemperanza alle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni nonché la valutazione e addebito pecuniario della perdita di valore ornamentale della pianta.

## TITOLO VI STRADE, CANALI E TUTELA DELLE ACQUE

### CAPITOLO 1: STRADE, FOSSI, CANALI

#### **Art. 27 - Opere e depositi sulle strade**

1. È vietato ingombrare anche temporaneamente le sedi stradali con opere, manufatti, depositi, materiali od oggetti vari. E' vietato, inoltre, utilizzando gli stessi mezzi, posti in essere su fondi privati a ridosso delle strade, limitare la visibilità od ostacolare il transito nelle stesse. In caso di necessità ed in via del tutto eccezionale è consentita una breve sosta nella sede stradale ai mezzi meccanici agricoli dopo il loro impiego nei campi, per consentire la pulitura degli stessi da residui di terra, fango ecc., evitando così il successivo imbrattamento della sede stradale.

#### **Art. 28 - Trasporto di terra ed altri detriti**

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade o in altri luoghi pubblici, imbratti il suolo di terra, sabbia, ghiaia, letame o altri detriti è tenuto a provvedere immediatamente a proprie spese e cura, al loro asporto ed alla pulizia del suolo pubblico.
2. Nel caso non si provvedesse immediatamente, il Comune provvederà d'ufficio addebitando le spese a carico dell'inadempiente.

#### **Art. 29 - Diramazione e accessi**

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali e interpoderali per accedere a fondi e fabbricati, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.

#### **Art. 30 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole**

1. È vietato transitare sulle strade con trattrici cingolate e trattrici normali con ruote in ferro che non siano munite di sovrappattini. E' vietato, altresì, il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli;
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari dei fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,5 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,5 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di metri tre, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di metri 1,5 nei casi di aratura parallela alla stessa.
5. le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.
6. Nel corso delle operazioni di lavorazione dei terreni è vietato invadere con i mezzi meccanici la sede di rive, fossi o strade onde evitare il danneggiamento delle stesse.

#### **Art. 31 - Strade private, consortili e vicinali**

1. I proprietari o i conduttori di strade private, interpoderali e consortili, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. L'accesso è consentito solo agli aventi diritto e alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto del passaggio non potrà essere inferiore a ml 4,00 onde consentire il transito ai mezzi agricoli.
2. Le strade consortili, trasferite al Comune con specifico verbale di consegna, e le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune; il passaggio delle stesse è pubblico e senza limitazioni di sorta, se non con mezzi non idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

### **Art. 32 - Taglio dei rami di alberi e siepi protesi lungo le strade.**

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e/o danneggiare le strade, i marciapiedi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione;
3. Nel caso in cui il proprietario, o chi per esso, non vi provveda, con provvedimento dell'Organo Competente si applicheranno le disposizioni coattive di cui all'art. 15 del R.D. 08.12.1933 n° 1740, ferma restando la responsabilità per l'infrazione accertata.

### **Art. 33 - Manutenzione di fossi e canali**

1. Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, è fatto obbligo di provvedere costantemente allo spurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, che impediscono il naturale deflusso delle acque. In caso di inadempienza dei proprietari o di chi per essi, il Comune, anche in accordo con il Consorzio di bonifica, può provvedere ad eseguire direttamente detti lavori con spese a carico degli inadempienti. I proprietari o conduttori dei fondi interessati sono tenuti a consentire l'accesso ai fondi stessi per l'esecuzione dei lavori. In caso contrario si provvederà attivando le procedure di occupazione d'urgenza previste per l'esecuzione di opere pubbliche.
2. Qualora si tratti di lavori di manutenzione, che per natura e collocazione nel territorio assumono carattere di pubblica utilità, di tutela dell'igiene ed incolumità dell'abitato, il Comune, acquisito il parere del Consorzio di bonifica, ha facoltà di provvedere direttamente con spese a carico del bilancio comunale. I proprietari o conduttori dei fondi interessati sono tenuti a consentire l'accesso ai fondi stessi per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancato consenso il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, o dell'art.54, comma 2, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267 ordina ai soggetti suddetti di consentire l'accesso ai fondi ai fini dell'esecuzione dei lavori stessi.
3. E' fatto divieto, senza apposita autorizzazione comunale e dell'autorità idraulica competente:
  - di interrare, tombare e modificare l'assetto di fossi e canali, che per le loro caratteristiche strutturali e la loro particolare collocazione nel contesto del territorio e nel sistema di scolo delle acque, assolvono una funzione primaria di mantenimento del normale assetto idrogeologico del territorio stesso;
  - di interrare, tombare, modificare l'assetto dei fossi laterali alle strade, comprese quelle vicinali ed interpoderali;
  - scavare nuovi fossi o canali, che per le loro caratteristiche strutturali e la loro particolare collocazione nel contesto del territorio possono incidere nel sistema di scolo delle acque e nell'assetto idrogeologico del territorio stesso;
  - scavare bacini o modificare in modo radicale e consistente la morfologia dei terreni;
  - scaricare qualsiasi sostanza e/o materiale nei fossi, condurre o immettere in essi acque provenienti da pompe, pozzi e fontane, fatti salvi i diritti reali esistenti o acquisiti;
  - realizzare interventi di diserbo chimico non selettivo o di rimozione meccanica del cotico erboso su rive, fossi, canali, argini, allo scopo di evitare frane, dilavamenti e conseguenti interramenti.
4. I movimenti di terra finalizzati alla razionale sistemazione idraulico – agraria dei fondi nei quali sia garantito il pareggio fra volumi di scavo e riporto sono considerati normale pratica agricola. L'autorizzazione all'esecuzione di tali interventi, qualora comporti significative modificazioni alla rete di scolo aziendale ed interaziendale, è subordinata alla acquisizione di parere di compatibilità idraulica da parte del Consorzio di bonifica.

### **Art. 34 - Distanze per fossi, canali ed alberi**

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'art.891 del Codice Civile.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali, la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art.3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
4. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del Codice Civile:



- a) Tre metri per gli alberi ad alto fusto (rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi e simili);
- b) Un metro e mezzo, per gli alberi di non alto fusto (sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami);
- c) Mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

5. Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, le distanze prescritte al precedente comma 4 del presente articolo.

#### **Art. 35 - Costruzioni e manutenzioni di passerelle o ponticelli.**

1. Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade rurali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque, egualmente ai proprietari dei fondi.

### **CAPITOLO 2: TUTELA DELLE ACQUE**

#### **Art. 36 - Interventi ricadenti nel Sito di Importanza Comunitaria**

1. Il Comune di Fossalta di Portogruaro ospita parte del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) **IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto Caomaggiore"**, che l'Unione Europea, lo Stato e la Regione Veneto tutelano in quanto comprensivo di habitat di specie vegetali e animali la cui rarità e vulnerabilità comportano una particolare attenzione ed auspicabili azioni di salvaguardia. Per questo motivo qualunque progetto, piano e azione che possa aver effetto sulla flora e la fauna in esso presenti deve essere sottoposto al processo di screening e/o Valutazione di INCidenza Ambientale secondo i dettami della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006 e sue modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 37 - Uso delle acque**

1. L'uso delle acque di superficie e sotterranee pubbliche va sempre autorizzato dalle autorità competenti.
2. Su tutti i corsi d'acqua e la relativa fascia di rispetto di 10 metri, vanno osservate le norme di tutela idraulica definite dalla legislazione statale e regionale vigente, in particolare:
  - per i corsi d'acqua in consegna al Consorzio di bonifica per effetto del R.D. 13.02.1933, n.215 e successive modificazioni, delle leggi regionali n.9/1983, 3/1976 e s.m.i., delle DGR 2510/2003 e 2426/2004 e s.m.i., si osservano le norme di cui al R.D. 08.05.1904 n.368 e gli eventuali regolamenti applicativi successivamente adottati dallo stesso Consorzio di bonifica;
  - sui restanti corsi d'acqua pubblici si applicano le norme del regolamento di polizia idraulica di cui al R.D. 8 maggio 1904, n.523 e gli eventuali regolamenti successivamente adottati dagli Enti regionali e statali preposti;
  - in relazione alle opere idrauliche minori ed a quelle di competenza privata, oltre alle vigenti leggi statali e regionali, si applicano le norme di polizia idraulica di cui al presente regolamento.

L'uso dell'acqua e l'esecuzione di opere e attività nei relativi alvei o fasce di rispetto, qualora consentito, va sempre autorizzato dalle autorità competenti ai sensi delle leggi e regolamenti indicati ai commi precedenti.

#### **Art. 38 - Deflusso delle acque**

1. I proprietari dei terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine o con la modifica della sezione naturale del corso d'acqua.

### **Art. 39 - Scarichi nei corsi d'acqua**

1. È vietato scaricare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati (fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo) liquidi e materie inquinanti e nocive per l'ambiente naturale e per la pesca, scarichi fognari che non abbiano subito un idoneo processo depurativo, rifiuti di lavorazioni agricole ed industriali, nonché qualsiasi elemento naturale o artificiale che possa creare ostacolo al regolare deflusso delle acque.

### **Art. 40 - Irrigazione**

1. L'irrigazione a scopo agricolo è consentita con le modalità previste nelle disposizioni e dai regolamenti del Consorzio di bonifica.
2. L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade, deve essere regolata in modo che non arrechi danno alle medesime, non provochi situazioni di pericolo per la circolazione o molestia ai passanti.
3. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze. Al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
4. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

## **TITOLO VI APICOLTURA, ESERCIZIO DEL PASCOLO, ANIMALI DOMESTICI**

### **Art. 41 - Esercizio dell'apicoltura**

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (U.L.S.S.), anche tramite le associazioni di produttori apistici entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali;
2. I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune o alla U.L.S.S. almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente.
2. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.
3. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 m nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 m nelle altre direzioni rispetto alle strade di pubblico transito (misurati dal ciglio della banchina stradale); e ai confini di proprietà. L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari di altezza minima di 2 m.
4. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla U.L.S.S. le malattie accertate o sospette.
5. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
6. La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari, il Sindaco, ove si renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'Azienda U.L.S.S..

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del nuovo Codice Civile gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi, soltanto quando il proprietario degli sciame non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

### **Art. 42 - Disciplina dell'esercizio del pascolo**

1. I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dagli Enti ed Organismi competenti. Devono, inoltre, osservare le leggi in materie forestali ed i relativi regolamenti.

### **Art. 43 - Modalità di esercizio del pascolo**

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui è vietato in qualsiasi periodo dell'anno a meno che il proprietario o conduttore del fondo non sia consenziente e costantemente presente o che vi sia il suo preventivo consenso scritto. Il concessionario del pascolo deve essere in grado di esibire il permesso ad ogni richiesta degli agenti indicati al precedente art. 3.  
Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco, previo pagamento delle eventuali somme a titolo di canone e/o rimborso concessorio.
2. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
3. Il pascolo durante le ore notturne (dal tramonto all'alba) è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture.
4. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci ed in numero sufficiente (almeno una ogni 30 capi per i bovini e una ogni 100 capi per gli ovini), in modo da impedire sbandamenti o fughe che possono provocare danni alle colture, alle persone o intralcio alla circolazione.

### **Art. 44 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori**

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco, entro 48 ore dal loro arrivo, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. Qualsiasi mutamento degli stessi deve essere comunicato entro 24 ore.

#### **Art. 45 - Anagrafe canina, vaccinazione e profilassi degli animali domestici**

1. I proprietari di cani ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive. I proprietari di cani devono iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del servizio veterinario dell'Azienda ULSS e vaccinarli secondo la normativa vigente.
2. Per i cani è d'obbligo la denuncia di possesso e l'applicazione di microchip identificativo.
3. Presso l'ufficio politiche ambientali del Comune è istituito un registro fotografico dei cani ritrovati nel territorio comunale e ospitati presso canili pubblici.

#### **Art. 46- Cani a guardia di edifici rurali**

1. La presenza di cani a guardia di edifici rurali non tenuti entro idoneo recinto deve essere resa nota mediante apposito cartello posto alle entrate della proprietà. L'intera area in cui è permesso all'animale di spaziare e muoversi deve essere debitamente recintata affinché gli animali non possano accedere alla pubblica via.

#### **Art. 47 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. E' vietato lasciare vagare i cani incustoditi nelle vie, piazze e luoghi aperti al pubblico. I cani condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio e/o muniti di idonea museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola: i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al competente ufficio di Polizia Urbana. Egli ha diritto, da parte del proprietario, all'indennizzo dei danni eventualmente provocati dalla presenza dell'animale sui propri fondi ed al rimborso delle spese di mantenimento.
2. É fatto obbligo ai possessori di cani di raccogliere gli escrementi solidi lasciati dagli animali da loro condotti in luogo pubblico, sulle strade, sui marciapiedi, aiuole, aree verdi, etc.
3. I cani vaganti nel territorio comunale devono essere catturati a norma di legge. I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

#### **Art. 48 - Trasporto di animali**

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi appositi ed idonei, sufficientemente areati e ampi. Qualora la norma lo preveda debbono essere debitamente autorizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS

## TITOLO VII CACCIA – PESCA – FAUNA SELVATICA

### Art. 49 - Esercizio venatorio e della pesca

1. L'esercizio della pesca e della caccia è disciplinato da norme emanate da leggi nazionali e regionali, nonché dalle specifiche disposizioni dell'Amministrazione provinciale competente, alle quali questo regolamento rimanda.
2. In particolare l'esercizio venatorio è vietato a chiunque:
  - a) nei giardini, negli orti, nei parchi pubblici e privati, nei terreni e siti adibiti ad attività sportive;
  - b) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
  - c) nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
  - d) nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado ad una distanza inferiore a mt. 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco;
  - e) a meno di cento metri da macchine operatrici agricole in funzione.
3. E' pure vietato il trasporto, all'interno degli abitati e delle altre zone ove non è consentita la caccia, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per tale uso che non siano scariche ed in custodia.
4. Non è consentito pescare o cacciare senza le licenze e le concessioni prescritte. I minori di 14 anni e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età possono esercitare la pesca senza licenza, purché muniti di autorizzazione della Provincia di residenza. I minori di anni 14 qualora esercitino la pesca nelle acque classificate salmonicole (zona "A" )devono essere accompagnati da un titolare di licenza.
5. E' vietato esercitare la pesca con materiali esplosivi, con l'uso della corrente elettrica o comunque con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica.
6. E' vietato l'esercizio della pesca da manufatti quali scale di monta, graticci, macchine e opere idrauliche, da e sotto i ponti e a meno di 5 metri dai salti d'acqua.
7. E' vietata l'immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza la relativa autorizzazione provinciale;
8. In Zona salmonicola "A" vigono regole speciali di pesca (regolamento provinciale per l'esercizio della pesca Del. C.P. 52111/V del 14.01.1999) tra le quali l'uso di una sola canna e un solo amo o un'unica esca artificiale. E' possibile la pesca in zona "A" esclusivamente dalla prima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì anche se festivi.

### Art. 50 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato che la tutela e ne disciplina il prelievo e la gestione. Le specie di mammiferi e uccelli selvatici presenti sul territorio comunale sono tutelati e la cattura, il ferimento e l'uccisione nonché la distruzione dei nidi o l'asportazione delle uova o dei nidiacei sono vietati. E' altresì vietato il disturbo agli uccelli durante la nidificazione. In particolar modo, con Ordinanza Sindacale n. 02/2005, è fatto assoluto divieto di distruzione dei nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone. Tutelati risultano essere anche i chirotteri (pipistrelli) che la legge vigente ascrive tra la fauna "particolarmente protetta", disponendone la tutela degli esemplari e dei siti di rifugio (art. 2, comma 1, lett. c, L. 157/1992; cap. III, art. 6, Convenzione di Berna, ratificata con L. 503/1981; art. 8, punto 1 D.P.R. 357/1997; art. III Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei, reso esecutivo con L. 104/2005).
2. Ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, sono altresì tutelate tutte le specie di anfibi (ad es. tritoni e rane) e rettili (ad es. tartarughe palustri, serpenti, lucertole, ecc.) presenti.
3. E' vietato a chiunque produrre, commercializzare e detenere reti per l'uccellazione e trappole o sostanze per la cattura di fauna selvatica. E' vietato con conseguenze anche penali l'uso di esche e bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o simili di cui è vietata anche solo la detenzione
4. La Protezione dell'ambiente la presenza di specie alloctone potenzialmente dannose quali ad esempio la Nutria (o "Castorino") nei corsi d'acqua devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio Ambiente che provvederà ad inoltrare la segnalazione agli uffici Provinciali competenti per un rapido intervento di cattura.

### Art. 51 - Danni da fauna selvatica

1. Il proprietario di colture o animali oggetto di danni da parte di specie di fauna selvatica come ad esempio nutrie, lepri, gazze e cornacchie, volpi, possono richiedere all'autorità provinciale competente un intervento per la loro cattura o allontanamento e inoltrare richiesta di rimborso per i danni subiti.

#### **Art. 52 - Distribuzione di esche avvelenate**

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, etc..., in fondi o fabbricati accessibili a terzi, devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli. Le esche non possono essere sparse casualmente ma devono essere contenute in apposite confezioni che non permettano ad altre specie animali di entrarvi in contatto o nutrirsi.

#### **Art. 53 - Maltrattamento di animali**

1. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e più specificatamente, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche, e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.
2. E' fatto assoluto divieto di addestrare gli animali ricorrendo a percosse o comunque a qualsiasi forma di violenza.
3. E' fatto assoluto divieto di detenere gli animali, di qualsiasi specie, esposti alle intemperie senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali in particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazzi o balconi.
5. E' fatto assoluto divieto di detenere cani alla catena se questa è inferiore a metri cinque ovvero a metri quattro qualora la catena possa scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato e i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
6. I recinti per la custodia dei cani devono essere di dimensioni adeguate al numero ed alla razza. In ogni caso, per i cani destinati a vivere esclusivamente nel recinto, la superficie non può essere inferiore ai quindici metri quadri. Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno tre lati, oltre al tetto ed al pavimento in maniera di consentire all'animale di proteggersi dalle intemperie.
7. E' fatto assoluto divieto di trasportare cani ed altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
8. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurato spazio, aerazione, illuminazione adeguati, nonché acqua e cibo adeguati alla necessità della specie e dell'età.
9. E' fatto assoluto divieto di strumentalizzare l'animale per la pratica dell'accattonaggio in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali in non buon stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
10. Il proprietario od il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso ove necessario al veterinario.
11. E' vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. E' vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
12. I Vigili Urbani comunali e gli operatori comunali che vengono a conoscenza di maltrattamenti ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P. e dalla L. 189/2004, provvedono ad elevare la relativa contravvenzione ed a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

## **TITOLO VIII SANZIONI**

### **Art. 54 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative**

1. Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n° 689 e D.P.R. 29.07.1982 n.571.

### **Art. 55 - Applicazione delle sanzioni, conciliazione immediata**

1. Le violazioni non costituenti reato, sempre che da esse non sia derivato danno a terzi o al Comune, possono essere conciliate immediatamente con effetto liberatorio da parte del trasgressore, con il pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.
2. Per le infrazioni commesse in violazione alle norme previste dagli artt. 25 e 27 del presente Regolamento è corresponsabile, oltre che il proprietario del fondo, anche la ditta esecutrice dei lavori, nei confronti della quale vanno applicate le disposizioni contenute nel presente regolamento.

### **Art. 56 - Oblazione in sede amministrativa**

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevoli, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
1. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

### **Art. 57 - Procedimento ingiuntivo**

1. Qualora il contravventore non abbia presentato scritti o memorie difensive, né abbia chiesto di essere sentito nel termine prescritto, ovvero non abbia provveduto al pagamento o sia stata respinta la richiesta di oblazione, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il trasgressore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

### **Art. 58 - Sequestro e custodia dei mezzi o materiali che abbiano causato infrazioni**

1. I soggetti indicati nell'art. 3 del regolamento all'atto dell'accertamento dell'infrazione, in caso di sequestro di oggetti o di cose che siano comunque servite a commettere l'infrazione, debbono seguire la procedura indicata nel D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

### **Art. 59 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva, ai sensi del vigente Statuto Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità con propria deliberazione consiliare, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni e delle oblazioni a carico dei trasgressori alla presente normativa.
3. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto Comunale, sarà inviato alla Commissione Comunale Ambiente e Agricoltura, Al settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, alle competenti Autorità sanitarie, al Consorzio di bonifica, alle Associazioni di categoria.